



“StudentIngegneria”

STATUTO

Articolo 1. COSTITUZIONE

1. E' costituita presso l'Università degli Studi di Salerno l'Associazione denominata:

“StudentIngegneria”

Articolo 2. DENOMINAZIONE SEDE E LOGO

1. Il nome di questa Associazione, in breve, sarà: “StudentIngegneria” o ancora, più brevemente, “SI”.
2. La sede è situata presso l'Edificio E, Piano terra, stanza 015, dell'Università degli Studi di Salerno.
3. Il logo è costituito da due quadrati smussati sovrapposti e ruotati di 45° nei quali compaiono le scritte “SI” e “studentingegneria” come mostrato in figura seguente, il colore ufficiale in RGB è 80,80,140.



4. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 3. FINALITA'

1. L'Associazione si propone di:
 - svolgere una seria ed incisiva rappresentanza studentesca negli organi dei tre dipartimenti di Ingegneria, il Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIIN), il Dipartimento di Ingegneria Civile (DICIV) e il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica Applicata (DIEM);
 - fornire supporto e tutela agli studenti, in particolar modo agli studenti dei tre dipartimenti di Ingegneria, il DIIN, il DICIV e il DIEM;
 - perseguire ed attuare finalità culturali attraverso attività di informazione e formazione all'interno e all'esterno dei tre dipartimenti di Ingegneria, il DIIN, il DICIV e il DIEM;
 - migliorare la qualità della vita universitaria mediante l'organizzazione di manifestazioni artistiche, mondane, sociali e sportive.



2. L'Associazione non ha scopi di lucro ed è vietata la sua strumentalizzazione e quella delle sue strutture da parte di gruppi politici e/o religiosi per il raggiungimento di finalità elettorali o comunque propagandistiche.
3. L'associazione, in merito ai suoi principi, riconosce e si avvale della Carta dei Principi presente in allegato al presente statuto.

Articolo 4. PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato
 - dal patrimonio iniziale di € 1.00;
 - dalle quote annuali versate dai soci;
 - dai contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alla necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
 - da contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Articolo 5. SOCI

1. L'Associazione riunisce studenti universitari regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Salerno.
2. I membri dell'Associazione si distinguono in
 - Soci Ordinari: studenti iscritti all'Università degli Studi di Salerno;
 - Soci Sostenitori: coloro che, in vario modo, incoraggiano e collaborano alle attività dell'Associazione o che appartengono ad altre associazioni, previo consenso del Consiglio Direttivo;
 - Soci Onorari: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e tutti quelli che, eccelsi nelle varie manifestazioni della vita sociale, sono meritevoli di tale carica e sono nominati a vita dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 2/3 dei votanti
3. Chiunque intenda divenire socio deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di essere disposto, per quanto in suo potere, a cooperare al conseguimento degli scopi dell'Associazione, rispettando le norme del presente Statuto e ogni delibera degli organi sociali. Il Consiglio Direttivo si riserva di declinare entro 60 gg le richieste di tesseramento.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, i soci cessano di appartenervi
 - per decadenza;
 - per dimissioni volontarie (recesso);
 - per non aver effettuato il versamento della quota associativa annuale;
 - per delibera dell'Assemblea dei Soci con la maggioranza di 2/3 dei presenti, in caso di motivate ragioni riconducibili alla sua condotta, su proposta del Consiglio Direttivo.



Articolo 6. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi ufficiali dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

Articolo 7. ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è formata da tutti i Soci ed è presieduta dal Presidente.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente con qualsiasi mezzo, in particolare tramite email, a condizione che giunga al destinatario almeno 7 (sette) giorni prima della seduta e, in caso di urgenza, 2 (due) giorni prima della seduta.
3. L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno 2 (due) volte all'anno e, in via straordinaria, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o su motivata richiesta sottoscritta da 1/3 dei soci.
4. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà degli associati ordinari; qualora non sia raggiunto il prescritto numero di soci, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione, dopo un tempo deciso dal convocante, e le deliberazioni hanno validità qualunque sia il numero dei presenti.
5. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - elegge il Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite nell'allegato A;
 - delibera gli indirizzi programmatici dell'Associazione;
 - approva il bilancio preventivo e consuntivo;
 - delibera sulle richieste di modifica dello Statuto sociale, elaborate e proposte dal Consiglio Direttivo;
 - si pronuncia su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intenda proporre.
6. Hanno diritto al voto i soci ordinari e i soci onorari, i soci sostenitori possono votare solo su delibera del Consiglio Direttivo.
7. Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Per quanto riguarda la modifica degli articoli del presente Statuto, le delibere dell'Assemblea sono prese con la maggioranza dei 2/3 dei Soci Ordinari.

Articolo 8. CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) componenti eletti a scrutinio segreto.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con qualsiasi mezzo, in particolare tramite email, a condizione che giunga al destinatario almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta e, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima della seduta.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta al mese e, in via straordinaria, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o su motivata richiesta dei membri del Consiglio Direttivo.



4. Il Consiglio Direttivo è costituito regolarmente quando sono presenti almeno i 2/3 del Consiglio Direttivo.

5. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- elegge il Presidente dell'Associazione ;
- elabora gli indirizzi programmatici dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; - gestisce l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione in relazione agli indirizzi programmatici approvati dall'Assemblea;
- stabilisce annualmente l'ammontare della quota associativa;
- può istituire Commissioni di lavoro al fine di conseguire precisi obiettivi;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- promuove l'acquisizione di nuove risorse finanziarie, materiali e professionali;
- propone all'Assemblea l'acquisizione di nuovi soci o l'esclusione di essi secondo l'Art.5 Comma 4 del presente Statuto.

6. Ogni membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto non esercitabile mediante delega.

7. Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice. Per quanto riguarda un'eventuale sfiducia del Presidente, la delibera è presa con la maggioranza dei 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo; in tal caso si scioglie il Consiglio Direttivo si scioglie e vengono indette nuove elezioni regolamentate dall'allegato A. La sfiducia di un consigliere semplice è presa con la maggioranza dei 2/3 dei membri del consiglio Direttivo e dell'assemblea soci, questo comporta l'incarico per il primo non eletto alle ultime elezioni.

Articolo 9. DIRETTIVO ALLARGATO

1. Il Direttivo allargato è un organo di supporto al Consiglio direttivo.
2. Il Direttivo allargato viene istituito dal Consiglio direttivo in momenti di particolare emergenza.
3. Il Direttivo allargato è composto da un numero di 4 (quattro) membri, eletti secondo la procedura delineata nell'allegato A del presente statuto.
4. Il Direttivo Allargato è convocato dal Presidente o dal Segretario con qualsiasi mezzo, in particolare tramite email, a condizione che giunga al destinatario almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta e, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima della seduta.
5. Il Direttivo allargato si riunisce ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga necessario.
6. Il Direttivo allargato supporta il consiglio direttivo nello svolgimento delle mansioni esposte nell'Art. 8.5 del presente statuto.

Articolo 10. COMMISSIONI DI LAVORO

Per il funzionamento delle commissioni di lavoro si fa riferimento al regolamento in allegato.

Articolo 11. CARICHE SOCIALI

1. Sono Cariche Sociali dell'associazione:

- Il Presidente



- Il Vice-presidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere

Articolo 12. PRESIDENTE

Il Presidente, oppure in sua assenza o impedimento il Vice-Presidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte a terzi e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Funzioni:

- Fa parte del Direttivo;
- Ha il potere di rappresentanza dell'Associazione;
- Presiede l'Assemblea;
- E' membro delle Commissioni dell'associazione;
- Sovrintende all'organizzazione di tutte le attività;
- Intrattiene i rapporti con tutte le Associazioni aventi scopi analoghi e con chiunque (persone, enti privati e pubblici, aziende, ecc.) l'Associazione entri in contatto;
- Può delegare in parte i suoi poteri ad uno o più membri del Consiglio Direttivo;
- Nomina all'interno del Consiglio Direttivo le cariche di segretario, vice-presidente e tesoriere.

Articolo 13. VICEPRESIDENTE

Il Vice-Presidente è nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Consiglio stesso. Ha la funzione di sostituire il Presidente in caso di assenza con funzioni vicarie. Sostituisce il Presidente in caso di dimissioni, sfiducia e decadenza, fino a nuova elezione.

Articolo 14. SEGRETARIO

Il Segretario viene nominato dal presidente scelto tra i membri del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo ne definisce le mansioni, fra cui quella di segretario verbalizzante degli organi assembleari e quello di eseguire le politiche degli organi direttivi.

Il Segretario risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo.

Articolo 15. TESORIERE

1. Il Tesoriere è nominato dal Presidente.

2. Il Tesoriere cura la gestione della cassa e ha i seguenti compiti:

- controllare la concorrenza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del Bilancio consuntivo.
- predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone all'Assemblea entro il mese di Ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone all'Assemblea entro il mese di Maggio;



- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro di contabilità, nonché della conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle delibere dell'Assemblea.

Articolo 16. DURATA DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche sociali, hanno durata di 2 (due) anni e non possono essere riconfermate per più di 2 (due) volte consecutive né cumulate tra i soci.
2. Le sostituzioni effettuate nel corso dell'anno collegiale decadono allo scadere del mandato naturale del direttivo.

Articolo 17. SFIDUCIA/SOSTITUZIONE DELLE CARICHE (ESCLUSO IL PRESIDENTE)

1. In caso di motivate ragioni riconducibili alla condotta di una delle cariche del Consiglio Direttivo, la sua sfiducia/sostituzione può essere richiesta con la maggioranza dei 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo. Si procede quindi in seduta stante alla nomina della nuova carica tra i membri del Consiglio Direttivo secondo l'art.10 del presente statuto.

2. In caso di decadimento di una delle cariche del Consiglio Direttivo si procede ad incaricare il primo non eletto alle ultime elezioni.

Articolo 18. BILANCIO

L'esercizio chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Entro il 30 Aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 Dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Articolo 19. AVANZI DI GESTIONE

1. Gli eventuali utili o avanzi, nonché fondi, riserve o capitale, non possono essere distribuiti ai soci dell'Associazione, neanche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre entità che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 20. SCIoglimento

1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. In caso di scioglimento, il patrimonio o eventuali fondi residui vengono destinati ad associazioni di volontariato.

Articolo 21. NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.



Allegato A

Modalità di voto ed iter elettorale del Consiglio Direttivo

MODALITA' di VOTO

Articolo 1. ELETTORATO ATTIVO

L'elettorato attivo è costituito da tutti i Soci in ottemperanza alle modalità definite dallo Statuto. Ovvero:

"Hanno diritto al voto i soci ordinari e i soci onorari, i soci sostenitori possono votare solo su delibera del Consiglio Direttivo."

Articolo 2. ELETTORATO PASSIVO

L'elettorato passivo è costituito da tutti i Soci iscritti ai tre dipartimenti di Ingegneria, il DIIN, il DICIV e il DIEM, in ottemperanza alle modalità definite dallo Statuto.

Articolo 3. ESPRESSIONE DEL VOTO

I Soci aventi diritto al voto possono esprimere un massimo 2 (due) preferenze indicando nome e cognome del candidato.

3.1 Nullità del voto – Si ritiene nullo il voto che contenga l'espressione di preferenza per un nominativo non corrispondente a nessuno dei candidati o che presentino evidenti segni di riconoscimento; Eventuali altri casi di dubbia intenzione di voto sono demandati al giudizio della Commissione Elettorale.

Articolo 4. SISTEMA ELETTORALE

I soci candidati al Consiglio Direttivo sono votati a scrutinio segreto ed eletti a maggioranza relativa;

In caso di parità verrà eletto il candidato più giovane.

ITER ELETTORALE

Articolo 1. INDIZIONE DELLE ELEZIONI

Le elezioni del Consiglio Direttivo sono indette verbalmente in sede d'Assemblea Soci dal Presidente dell'associazione.

Articolo 2. PROPOSTE DI CANDIDATURA

Le proposte di candidatura sono presentate mediante email al Consiglio Direttivo.



Articolo 3. CONVALIDA DELLE PROPOSTE DI CANDIDATURA

Il Segretario del Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio Direttivo, convalida le proposte di candidatura secondo quanto indicato in Allegato A - Modalità di voto – Elettorato Passivo.

Articolo 4. COMMISSIONE ELETTORALE

4.1 Costituzione della Commissione Elettorale

Il Consiglio Direttivo nomina la Commissione Elettorale composta da 4 (quattro) membri dell'Assemblea non candidati.

4.2 Oneri affidati alla Commissione Elettorale

Alla Commissione Elettorale è affidato il compito di vigilare sul corretto svolgimento delle operazioni di voto;

In particolare:

- Nomina al suo interno un Segretario che coordina le attività ed è responsabile del normale svolgimento delle votazioni;
- Predispone il Seggio per le votazioni;
- Cura la fase di spoglio delle schede;
- Redige il verbale di tutte le operazioni di voto;

Articolo 5. OPERAZIONI DI VOTO

Le operazioni di voto sono pubbliche e si svolgono nel giorno indicato in sede d'Assemblea Soci.

5.1 Le operazioni di voto si svolgono nel seguente modo:

- La Commissione Elettorale procede all'identificazione dell'elettore mediante Tessera-Socio e documento d'identità;
- L'elettore appone la propria firma sul Registro Votanti ;
- La Commissione Elettorale consegna le schede validate;
- L'elettore si ritira in cabina per esprimere il voto;
- L'elettore riconsegna le schede chiuse alla Commissione Elettorale;

Articolo 6. OPERAZIONI DI SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e si svolgono nel seguente modo:

- Alla chiusura del seggio la Commissione Elettorale procede alle operazioni di scrutinio;
- La Commissione Elettorale redige la graduatoria degli eletti;
- La Commissione Elettorale proclama gli eletti.



Commissioni di lavoro

Il REGOLAMENTO COMMISSIONI DI LAVORO intende fornire un insieme di linee guida per il corretto utilizzo delle commissioni, identificando le commissioni di lavoro permanenti e temporanee e fornendo l'iter comunicativo necessario alla realizzazione degli obiettivi specifici previsti dallo Statuto, nel pieno rispetto delle norme sancite dallo statuto negli articoli 3 e 10:

Articolo 3. FINALITA'

1. L'Associazione si propone di:

- *svolgere una seria ed incisiva rappresentanza studentesca negli organi dei tre dipartimenti di Ingegneria il DIIN, il DICIV e il DIEM e di Ateneo;*
- *fornire supporto e tutela agli studenti, in particolar modo agli studenti dei tre dipartimenti di Ingegneria, il DIIN, il DICIV e il DIEM;*
- *perseguire ed attuare finalità culturali attraverso attività di informazione e formazione all'interno e all'esterno dei tre Dipartimenti di Ingegneria, il DIIN, il DICIV e il DIEM;*
- *migliorare la qualità della vita universitaria mediante l'organizzazione di manifestazioni artistiche, mondane, sociali e sportive.*

Articolo 10. COMMISSIONI DI LAVORO

1. Le Commissioni di lavoro perseguono precisi obiettivi di carattere culturale, sociale e informativo.

2. Una Commissione di Lavoro può essere temporanea o permanente, a discrezione del Consiglio Direttivo a seconda delle circostanze e degli argomenti trattati.

Le Commissioni di Lavoro permanenti decadono su delibera del Consiglio Direttivo, o al rinnovo di questo.

3. All'interno della Commissione viene nominato un Responsabile che deve coordinare i lavori e informare periodicamente il Consiglio Direttivo della situazione dei lavori sviluppati, nelle Commissioni di Dipartimento il Responsabile è il Rappresentante eletto nel Consiglio di Dipartimento stesso.

I responsabili di queste Commissioni di Lavoro possono essere invitati a partecipare al Consiglio Direttivo, qualora necessario, anche in maniera permanente, ma non hanno diritto di voto.



1. IDENTIFICAZIONE DELLE COMMISSIONI

1.1. Si istituiscono le commissioni di lavoro permanenti:

- **COMMISSIONI DI DIPARTIMENTO (DICIV, DIEM, DIIN)** La commissione di dipartimento intende fare da collegamento tra rappresentanza studentesca e l'Associazione stessa coadiuvando e sostenendo il lavoro svolto all'interno dei Consigli Didattici, Consigli di Dipartimento e della Commissione Paritetica.
- **COMMISSIONE INFORMAZIONI** La commissione rielabora le informazioni di supporto allo studente (bandi di borse di studio, Erasmus, servizi abitativi e altri regolamenti utili a migliorare la qualità della vita universitaria) e fornisce gli strumenti utili ad una diretta comprensione delle informazioni.
- **COMMISSIONE WEB** La commissione web cura gli strumenti comunicativi dell'associazione effettuando, attraverso essi, aggiornamenti periodici sulle attività svolte dall'associazione.

1.2. Si istituiscono inoltre le commissioni di lavoro temporanee:

- **COMMISSIONE EVENTI ED ATTIVITA'** La commissione eventi e attività si costituisce, qualora l'Assemblea Soci dovesse deciderlo, per conseguire obiettivi specifici. Insieme all'Assemblea soci ha lo scopo di curare l'organizzazione, lo sviluppo e la realizzazione di attività specifiche tese a creare momenti di partecipazione per migliorare la qualità della vita universitaria.

2. COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

2.1. Le commissioni sono costituite dall'Assemblea Soci e nominate dal Consiglio Direttivo;

2.2. Ogni commissione è composta da:

- Responsabile della commissione
- Un numero variabile di soci definito dall'Assemblea Soci proporzionato al carico di lavoro

2.3. All'atto della costituzione della commissione, l'Assemblea soci definisce il numero di elementi presenti in commissione e designa il Responsabile della commissione.

2.4. Il Responsabile della costituzione della Commissione cura il lavoro svolto dalla stessa coordinando i soci appartenenti alla commissione ed interagendo con gli organi di Associazione. Il Responsabile della commissione ha l'onere di seguire il lavoro svolto e riportare i risultati ottenuti all'Assemblea Soci.

3. COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI DIPARTIMENTO

3.1. Le commissioni sono costituite dall'Assemblea Soci e nominate dal Consiglio Direttivo.

3.2. Ogni commissione è composta da:

- Responsabile della commissione
- Un numero variabile di soci definito dall'Assemblea Soci selezionati in base all'appartenenza del consiglio di dipartimento.
- I rappresentanti afferenti allo specifico dipartimento.

3.3. All'atto della costituzione della commissione, l'Assemblea soci definisce il numero di elementi presenti.



3.4. Il Responsabile della Commissione è il rappresentante eletto in dipartimento. Qualora l'associazione non avesse eletto rappresentanti di dipartimento, L'Assemblea soci provvede alla nomina del Responsabile della Commissione.

3.5. Il Responsabile della Commissione cura il lavoro svolto dalla stessa coordinando i soci appartenenti alla commissione ed integrando con gli organi dell'Associazione. Il Responsabile della commissione ha l'onere di seguire il lavoro svolto e riportare i risultati ottenuti all'Assemblea Soci.

4. FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

4.1. In seguito alla costituzione e alla nomina del Consiglio Direttivo, la commissione è operativa e abilitata a perseguire gli scopi descritti nel punto 1. IDENTIFICAZIONE DELLE COMMISSIONI.

4.2. La commissione si riunisce secondo le necessità specifiche negli spazi messi a disposizione dell'Associazione ed è abilitata ad usufruire delle risorse dell'Associazione.

4.3. Il Consiglio Direttivo invita la commissione di lavoro a riportare il lavoro svolto:

- Al termine dei lavori della commissione
- Al raggiungimento di obiettivi transitori
- Qualora si rendesse necessario il bisogno di aggiornare l'Assemblea Soci.

4.4. Il Responsabile della commissione può partecipare, qualora sia necessario, alla redazione dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea Soci.